



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 03/10/2018

### FATTO

Il 6 maggio 2014 il ricorrente, per il tramite dell'intermediario "A", dava disposizioni all'intermediario "B" di estinguere il conto deposito in essere presso quest'ultimo e, contestualmente, trasferire tutti i titoli in suo possesso sul nuovo conto aperto presso l'intermediario "A", "con i relativi adempimenti", al fine di beneficiare di un'iniziativa promozionale che gli avrebbe consentito l'accredito di un *bonus* su una carta di pagamento. Lamenta, tuttavia, di essere venuto a conoscenza - solo 14 mesi dopo, nel luglio 2015 - che le richieste di trasferimento dei titoli e la contestuale chiusura del conto non erano andate "a buon fine", a causa della negligenza dei due intermediari nel perfezionamento dell'operazione.

Riferisce, in particolare, che un funzionario dell'intermediario "A" aveva curato la richiesta di trasferimento dei titoli, compilando un modulo "che si presentava fin da subito scarno sia nella forma (una mera fotocopia senza alcun logo, da compilarsi a mano a cura dello stesso funzionario) che nel contenuto". Il funzionario, peraltro, rassicurava il cliente sul buon esito dell'operazione, che avrebbe comportato il trasferimento della posizione fiscale dal vecchio conto, contestualmente estinto, al nuovo. Nell'ottobre 2014 e nel marzo 2015 il ricorrente effettuava una serie di operazioni di compravendita titoli, riscontrando solo successivamente, dagli estratti conto, che nell'ottobre 2014 e nel mese di giugno 2015 erano stati effettuati degli addebiti per imposta sostitutiva per *capital gain*. Dopo insistenze e proteste, l'intermediario "B" chiariva che per il buon esito dell'operazione (chiusura del



conto e trasferimento della posizione fiscale) era necessario ottenere la certificazione fiscale e che l'estinzione del conto titoli ed il trasferimento del credito d'imposta sono due operazioni indipendenti da richiedere separatamente e con distinti moduli.

L'intermediario "A", dal canto suo, non forniva pronto riscontro al reclamo scritto presentato dal cliente e, successivamente, forniva una risposta nettamente difforme da quanto era stato verbalmente riferito dal preposto al momento della richiesta di trasferimento titoli.

Il ricorrente sottopone dunque la questione all'ABF; evidenziando che il grado di diligenza che si pretende dall'accorto banchiere avrebbe imposto ad entrambi gli intermediari di informare correttamente il cliente circa la necessità di richiedere la certificazione fiscale per il buon esito dell'operazione, onde consentire al cliente di compensare fiscalmente i futuri eventuali guadagni dovuti a vendite dei titoli azionari in plusvalenza con vendite pregresse in perdita (richiama, sul punto, anche gli obblighi informativi imposti dal TUF). Chiede pertanto all'Arbitro il risarcimento del danno economico patito, pari ad € 6.542,85, dato dall'importo totale delle imposte non dovute, rivalutato al tasso di interesse legale con l'aggiunta di 5 trimestralità di spese per bolli deposito titoli non dovute.

In sede di controdeduzioni, gli intermediari eccepiscono l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto le contestazioni del ricorrente troverebbero fondamento nella ipotizzata violazione di regole inerenti alla tassazione dei redditi da capitale e, dunque, di obblighi in materia fiscale, che non rientrano nella competenza dell'ABF (citano la decisione n. 7118/16). Per contro, il ricorrente precisa che la controversia rientra nella competenza dell'ABF, atteso che il ricorso verte sugli obblighi informativi e di trasparenza gravanti su entrambi gli intermediari coinvolti nell'operazione.

L'intermediario "A" nel merito rileva che, ai sensi della normativa di riferimento (art. 6, d.lgs. n. 461/97), il rilascio della certificazione fiscale compete all'intermediario presso il quale esisteva il rapporto di deposito titoli chiuso, dunque all'intermediario "B". Quanto alle doglianze del ricorrente circa le pretese carenze informative riscontrate al momento della presentazione della richiesta di trasferimento titoli, ribadisce quanto già chiarito al ricorrente con note del 27 gennaio 2016 e del 21 febbraio 2017, ossia che l'intermediario "B" era l'unico soggetto deputato al rilascio della certificazione fiscale, che avrebbe poi dovuto essere consegnata in originale a parte resistente per poter effettuare le successive compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze (richiama, in argomento, diverse decisioni dell'ABF che confermano la necessità che sia il cliente a consegnare la certificazione fiscale: cfr., ad esempio, decisione Collegio di Napoli, n. 8595/16).

Quanto al danno lamentato dal ricorrente, sottolinea che lo stesso non ha provato che le minusvalenze realizzate, indicate nella certificazione rilasciata il 17 settembre 2015, non sono state oggetto di compensazione con successive eventuali plusvalenze, il cui ammontare non è mai stato indicato da parte ricorrente. Sottolinea, inoltre, che anche il ricorrente è incorso in negligenza in quanto, in occasione della prima vendita di titoli realizzata nell'ottobre 2014, ben avrebbe potuto accertarsi presso il proprio intermediario dell'avvenuta estinzione del conto depositi e del rilascio della certificazione fiscale, della cui necessità era pienamente a conoscenza.

L'intermediario B, sollevata a sua volta eccezione di incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, precisa di aver dato immediatamente seguito alla richiesta di trasferimento titoli avanzata con raccomandata del 6 maggio 2014, completando lo "scarico titoli" il 20 maggio successivo e non addebitando più i costi del deposito titoli. Quanto alla certificazione delle minusvalenze, rileva che la sua emissione non è stata richiesta dal ricorrente, né personalmente né tramite l'intermediario "A", al momento della richiesta del



6 maggio 2014, bensì solo nel settembre 2015, di talché parte resistente non poteva conoscere le “intenzioni” del cliente in merito alla compensazione delle future plusvalenze. In merito alla richiesta risarcitoria avanzata, sottolinea comunque che l’eventuale danno patrimoniale andrebbe riconosciuto solo qualora, alla scadenza del quarto periodo di imposta, il ricorrente non sia stato in grado di compensare minusvalenze utili con altre plusvalenze maturate ed abbia dimostrato tale pregiudizio.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente formula al Collegio la richiesta di accertare la “malafede” degli intermediari e di condannare questi ultimi in solido al pagamento di € 6.542,85, “pari all’importo totale delle imposte non dovute, rivalutato al tasso di interesse legale con l’aggiunta di 5 trimestralità di spese per bolli, deposito titoli non dovute, oltre “al pagamento di spese, diritti ed onorari, in favore degli avvocati costituiti”.

L’intermediario “A” chiede che il Collegio rigetti le domande del ricorrente, “ponendo a carico dello stesso il pagamento di un contributo spese per la procedura”.

L’intermediario “B” chiede che l’Arbitro dichiari il ricorso irricevibile per incompetenza *ratione materiae* o, in subordine, lo rigetti nel merito stante la totale infondatezza delle argomentazioni esposte.

## DIRITTO

1. La controversia ha per oggetto una richiesta di risarcimento danni avanzata dal ricorrente nei confronti degli intermediari convenuti, per l’asserita violazione degli obblighi di informazione e di assistenza sugli stessi gravanti nell’ambito di una procedura di trasferimento titoli, con chiusura del precedente conto di deposito.

In particolare, il ricorrente lamenta “un rimpallo” di responsabilità tra le due banche in merito alla necessità del rilascio della certificazione fiscale, condizione necessaria per poter fruire del beneficio fiscale consistente nella compensazione delle minusvalenze utili con altre plusvalenze eventualmente maturate.

2. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla competenza dell’Arbitro a conoscere della questione di cui all’odierno ricorso, posto che entrambi gli intermediari convenuti hanno sollevato un’eccezione di incompetenza per materia dell’ABF, ritenendo che le contestazioni del ricorrente abbiano fondamento nella ipotizzata violazione di obblighi in materia fiscale, e segnatamente delle regole inerenti alla tassazione dei redditi da capitale (d.lgs. n. 461/1997, art. 6, comma 5).

Alla luce dei principi affermati dal Collegio di coordinamento (decisioni nn. 4134 - 4141 - 4142 - 4143 del 2015) va esclusa la competenza dell’Arbitro in merito a controversie riguardanti la corretta interpretazione e la conseguente applicazione della normativa tributaria (in particolare, della normativa relativa all’imposta di bollo sui contratti di conto deposito vincolato e di deposito titoli in amministrazione). Coerente con questa posizione sembra essere la decisione n. 7118/16 di questo Collegio (richiamata da entrambi gli intermediari, nel senso della irricevibilità), secondo la quale “la vertenza è esclusivamente incentrata sull’accertamento del diritto del cliente a ricevere la certificazione richiesta ai sensi della normativa sulla tassazione del c.d. *capital gain*, stante l’assenza di diverse istanze di ordine restitutorio o risarcitorio. Così individuato l’oggetto del ricorso, l’intermediario solleva una pregiudiziale eccezione di improcedibilità *ratione materiae*, osservando che le contestazioni proposte dalla controparte intenderebbero trovare fondamento nella presunta violazione di regole inerenti alla tassazione dei redditi da



capitale. Anche il Collegio giudicante, in aderenza a siffatta eccezione preliminare, rileva che con il ricorso si è inteso sottoporre al giudizio arbitrale una controversia relativa al presunto inadempimento di obblighi di natura fiscale (in particolare dell' art. 6, comma 5, d.lgs. n. 461 del 1997), la cui valutazione risulta estranea alla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, ai sensi dell'art. 4 delle 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari'. Nel caso di specie, come in diversi altri già oggetto di approfondimento da parte dell'ABF, il fondamento giuridico della presunta violazione andrebbe individuato non in obblighi posti a carico dell'intermediario dalle norme civilistiche o dalle previsioni del contratto di deposito titoli, quanto piuttosto direttamente dalla normativa fiscale di rango primario. Il Collegio di Milano, per esempio, in un caso a questo assimilabile, ha espresso un condivisibile principio di diritto: «se la parte ricorrente non fonda la sua richiesta su una operazione o un servizio bancario o finanziario, ma lamenta la mancata o erronea applicazione da parte dell'intermediario [...] di una norma di natura fiscale [...] la questione esula dalla competenza dell'ABF» (cfr. decisione n. 1656/2011). I Collegi ABF si sono generalmente espressi nel senso di ritenere esulante dalla competenza dell'Arbitro l'esame della corretta applicazione della normativa tributaria da parte delle banche, trattandosi di 'materia altamente specialistica, estranea all'area del diritto civile, che governa il rapporto banca-cliente e soggetta ad interpretazioni non univoche e sovente mutevoli' (*ex multis*, ABF Napoli, decisioni n. 42/14 e n. 5533/15). Nel caso di specie, da quanto risulta agli atti, la complessità e il tecnicismo della materia sembrerebbero trovare conferma anche nell'inoltro di una richiesta di interpello avanzata dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate (dichiarata inammissibile). È questa la posizione avallata anche dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 4142 del 20 maggio 2015, cui questo Collegio non può che adeguarsi. La richiesta di rilascio della certificazione utile a fini fiscali appare pertanto irricevibile, dal momento che attiene al corretto adempimento da parte della resistente - quale sostituto di imposta - degli obblighi tributari inerenti alla tassazione sul *capital gain*".

3. Richiamato il problema nei suoi profili generali, occorre però tener conto della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, che non appare riconducibile a quella che ha dato origine agli orientamenti sopra richiamati. Qui infatti la questione non verte sull'interpretazione di una norma fiscale bensì sul comportamento dell'intermediario che, secondo il ricorrente, non avrebbe fornito l'informativa documentale cui sarebbe stato tenuto ai sensi dell'art. 1838 c.c., non avrebbe cioè operato con quell'"ordinaria diligenza" (professionale, s'intende), dalla cui osservanza è nullo il patto di esonero (ultimo comma). Infatti su questa asserita negligenza parte attrice fonda l'istanza risarcitoria.

Orbene, l'art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 461/97 stabilisce che qualora sia chiuso il rapporto di custodia o amministrazione, "le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto (...) intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza. (...) I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite ed differenziali negativi". Ne segue che, anche a voler considerare esistente il presunto comportamento non coerente con la diligenza richiesta, l'eventuale danno patrimoniale che connota il *petitum* della domanda attrice, potrebbe essere riconosciuto non nei presupposti e nella quantificazione formulata dal ricorrente, ma solo qualora, alla scadenza del quarto periodo di imposta, costui dimostrasse di non essere stato messo in grado di compensare minusvalenze utili con



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

altre plusvalenze maturate. Ma di tale prova non vi è traccia nell'istanza del ricorrente che deve quindi essere respinta. Anzi, nella documentazione versata dal ricorrente è presente copia dell'estratto conto fiscale relativo alla tassazione del *capital gain* al 31 dicembre 2014, da cui emerge una posizione debitoria.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO